



COMUNE DI GOLASECCA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA SAGRE E FIERE AI SENSI DELL'ART. 18 TER
COMMA 1
DELLA L.R. 06/2010

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. del

Art. 1 Oggetto e definizione

_ **Fiera** : manifestazione caratterizzata dalla presenza , nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre ;

_ **Sagra** : manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, esercitata su aree pubbliche, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre ;

_ **Calendario regionale delle fiere e delle sagre** : l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Art. 2 Finalità

Scopo della presente disciplina è quello di vagliare la sostenibilità di tutti gli eventi organizzati sul proprio territorio approntando al riguardo un elenco delle sagre – che si svolgeranno nell'anno seguente (primo anno di applicazione 2017).

Per la Fiera come sopra indicata, le presenti disposizioni afferiscono limitatamente ed esclusivamente all'inserimento della stessa nel calendario regionale.

Art. 3. Istanza

Gli Organizzatori della sagra (che non sia direttamente il Comune) devono depositare l'istanza secondo la seguente tempistica :

_ dal 15.10 al 05.11 di ogni anno (a seguito di avviso comunale del Comune da pubblicarsi sul sito comunale in contemporanea alle suddette date) ;

Entro il 30.11 di ogni anno la Giunta Comunale provvede alla redazione dell'elenco annuale a valere sul proprio territorio l'anno successivo (acquisito il parere favorevole dei Responsabili di Settore direttamente coinvolti).

Sarà cura della struttura regionale competente approntare la procedura informatizzata tale da consentire la relativa pubblicazione del calendario entro il prossimo 15 dicembre .

L'istanza da presentare al Comune di Golasecca deve contenere i seguenti elementi indispensabili :

a . dati anagrafici degli organizzatori e/o dell'impresa ;

- b . indicazione dei contatti e se presente anche il sito web ;
- c . tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti ;
- d . denominazione , ubicazione ed orari di svolgimento ;
- e . indicazione sulla relativa planimetria delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile ;
- f . indicazione sulla planimetria o altro supporto della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza ;
- g . programma di massima della manifestazione ;
- h . modalità di raccolta rifiuti ed igiene ambientale ;
- i . eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici o afferenti l'artigianato e le tradizioni locali ;

Diversamente l'istanza potrà essere considerata irricevibile salvo possibile integrazione della stessa, salvaguardando le tempistiche di cui si è dato conto.

Art. 4 . Adempimenti connessi con la manifestazione

E' fatto obbligo dell'organizzatore di stipulare apposita R.C.T il cui massimale dovrà essere adeguato alle previsioni della manifestazione programmata di cui deve essere consegnata copia al Comune prima dell'inizio.

Per i costi derivanti dall'occupazione di suolo pubblico occorre fare riferimento al vigente Regolamento per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Quanto sopra predetto vale esclusivamente per le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo.

Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/ manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/ autorizzazione / scia / protocollo sanitario afferente l'impianto acustico, altro atto di assenso, le relative istanze dovranno essere presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso dovranno essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.

L'organizzatore della sagra avrà cura di verificare altresì che la manifestazione temporanea non sia assoggettabile alle normative previste dal RD 773/31 Testo Unico delle Leggi di P.S

Art. 5 – Calendario Regionale

La Giunta Regionale pubblica il “ Calendario Regionale “ entro il 15 Dicembre di ogni anno sull'apposita piattaforma informatica ; calendario che conterrà le seguenti informazioni :

- _ Dati anagrafici dell'organizzatore ;

- _ Denominazione , ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione ;
- _ Indicazione dei contatti e se presente anche il sito web ;
- _ Programma di massima della manifestazione ;
- _ Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici o afferenti l'artigianato e le tradizioni locali.

Qualora la sagra (e la fiera) sia organizzata direttamente dal Comune si procede al solo inserimento dei dati predetti senza dover presentare alcuna istanza come previsto dall'articolo 3.

Art. 6 – Modifiche al Calendario Regionale

L'elenco delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato in dipendenza di delibera della Giunta Comunale.

In caso di avverse condizioni meteorologiche o in presenza di eventi straordinari è possibile derogare la programmazione della sagra giusta apposita delibera della Giunta Comunale.

Nel caso di sagra non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, gli organizzatori devono presentare richiesta al Comune , almeno 60 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della sagra, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie.

Art. 7 – Caratteristiche dell'area prescelta per la sagra

L'area interessata dalla manifestazione come segnalata nell'istanza dovrà essere dotata di :

- _ servizi igienici , compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza ;
- _ aree destinate a parcheggi , anche provvisori ;
- _ parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, non è possibile autorizzare nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento di mercati, fiere e sagre.

Art. 8 – Sovrapposizione delle sagre

In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito individuato e negli stessi giorni la Giunta Comunale, con proprio atto assumerà determinazioni al riguardo facendo leva sui seguenti criteri d'importanza :

- Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici , tipici della cultura e dell'artigianato locale, i prodotti alimentari venduti e somministrazione dovranno provenire in

prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque annoverati come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia ;

- Celebrazione religiosa , festa patronale, commemorazione di un evento importante tale da originare la sagra ;
- Anni di svolgimento della sagra ;
- Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa ;
- Ordine cronologico di presentazione dell'istanza

Art. 9 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

In occasione di Fiere e per le Sagre cittadine, il Comune può concedere ai titolari di esercizio di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'attività o quella che afferisce con l'evento qualora non interferisca con l'evento e venga garantita la viabilità e la sicurezza , la tutela dell'ordine pubblico.

Quanto sopra è consentito anche per i titolari di artigianato alimentare e non alimentare, e ai titolari di pubblici esercizi.

L'Organizzatore della sagra (che non sia il Comune) può destinare una superficie non superiore al 10% dell'area individuata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti in possesso di titoli che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.

Art. 10 – Determinazione in ordine alle aree individuate per le sagre

Al momento della redazione del presente documento non si ritiene a priori di escludere alcuna area per la finalità di che trattasi, ma il Comune in ogni caso si riserva già in sede di presentazione delle singole istanze di intervenire in tale senso , o prescrivendo opportune limitazioni per oggettivi motivi di viabilità e di ordine pubblico, anche sulla scorta del contenuto delle medesime istanze.

Art. 11 – Somministrazione di alimenti e bevande

Nell'ambito della sagra l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esclusivamente temporanea , accessoria e non esclusiva rispetto alla manifestazione programmata e , deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitarie , fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre e, analogamente nell'ambito della fiera, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, o eventi locali straordinari è soggetto alla SCIA (art. 19 L. 241/90). Per lo svolgimento della predetta attività è necessario il solo possesso dei requisiti morali/onorabilità, purchè vengano rispettati i requisiti della normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nel luogo in cui la stessa si svolge.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del

volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi , fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere o simili luoghi, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Art. 12 – Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento , qualora non sanzionate da altre normative di rango superiore e dalle singole leggi di settore, si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, agli organizzatori si applica una sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 12.000 con immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva , le sanzioni di cui al comma precedente sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione , oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Le sanzioni di cui al presente articolo verranno comminate dal Servizio di P.L secondo quanto previsto dalla L. 689/81 e dalla L.R 01/12